

Publicato il 13/04/2017

N. 04587/2017 REG.PROV.COLL.

N. 13315/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 13315 del 2016, proposto da:
Indika Sampath Vithanage Maha Vithanage, rappresentato e difeso dall'avvocato
Monica Liverzani, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio
in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Consolato di Colombo non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

rigetto istanza di concessione del visto di ingresso per lavoro stagionale; provvedimento n. 6963/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa Maria Gra-

zia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso proposto dal cittadino cingalese per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento n. 6963/2016 emesso dall'Ambasciata d'Italia di rigetto dell'istanza di concessione del visto di ingresso per lavoro stagionale;

Considerato che il ricorso risulta notificato alle parti resistenti via pec in data 20.10.2016, quindi prima dell'entrata in vigore del PAT processo amministrativo telematico - come disciplinato dall'art. 136 c.p.a., dagli artt. 13 e 13 bis delle relative disposizioni di attuazione e dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), cui l'art. 13, comma 1, disp. att. fa rinvio, avvenuta nella data da ultimo individuata nel 1° gennaio 2017 dal comma 1 bis dell'art. 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, a sua volta modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, entrata in vigore il 30 ottobre 2016;

Ritenuto pertanto che il ricorso notificato via pec sia inammissibile e che tale inammissibilità non sia stata sanata dalla costituzione delle parti resistenti, non avvenuta;

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Grazia Vivarelli

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO